

ASST DI BERGAMO EST
Via Paderno, 21 – 24068 Seriate (Bg)
C.F. 04114380167

*Verbale della riunione della Commissione Giudicatrice
dell'Avviso Interno per il conferimento dell'incarico dirigenziale
della SS Medicina del Lavoro*

L'anno **Duemilaventicinque**, il giorno **Ventiquattro** del mese di **ottobre** alle **ore 9,45** presso *l'Aula Concorsi – Via Paderno, 21 – 24068 Seriate – Edificio 8 – Palazzina Rosa – Piano Terra*, si è riunita la Commissione Giudicatrice dell'Avviso Interno per il conferimento dell'incarico dirigenziale della SS Medicina del Lavoro.

La Commissione risulta pertanto così composta:

Ricciardella Dott.ssa Bianca	<i>Direttore Sanitario</i>
Rea Dott.ssa Bruna	<i>Responsabile FF SC Direzione Medica Ospedali di Seriate e Calcinato</i>
Tessandri Dott.ssa Laura	<i>Direttore SC Direzione Medica Ospedali di Alzano L.do e Gazzaniga</i>

La Commissione prende visione di quanto indicato nel bando:

SS MEDICINA DEL LAVORO

La SS Medicina del Lavoro è prevista quale articolazione di staff della Direzione Sanitaria.

Con il D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 si è provveduto al riassetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, riordinando e coordinando le stesse in un unico testo normativo.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di procedere con il supporto del medico competente in possesso dei titoli di cui all'art. 38 all'organizzativa della sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

La SS di Medicina del Lavoro è struttura che, per quanto collocata in Staff alla Direzione Sanitaria, svolge funzione trasversale garantendo tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e supporto tecnico consulenziale a tutte le articolazioni organizzative aziendali.

Competenze e Responsabilità

Il medico competente svolge ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 81/08 le seguenti competenze:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Il medico competente esegue la sorveglianza sanitaria: nei casi previsti dalla normativa vigente, qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi, La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le visite mediche non possono essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Dei giudizi, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Atti a rilevanza esterna

- Trasmissione ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria
- Denuncia e segnalazione di malattie professionali (INAIL, Ispettorato del Lavoro, ATS)
- Monitoraggio ed analisi epidemiologica del fenomeno infortunistico (ATS, Regione Lombardia, INAIL, SIROH)

- Denuncia e sorveglianza sanitaria per malattie infettive di personale dipendente
- Invio della documentazione sanitaria del personale inerente il rischio radiologico all'INAIL (ex ISPESL)

Responsabilità

Responsabilità di risultato, responsabilità di spesa e di gestione risorse.

E' intrinseca alla contrattazione di budget nella quale confluiscono l'individuazione dei progetti e degli obiettivi specifici aziendali (obiettivi di attività - di qualità) per l'attuazione di quanto previsto dal piano delle regole e degli obiettivi di mandato del Direttore Generale, anche attraverso step periodici e stati di avanzamento. La valutazione individuale misura il grado di partecipazione, del dirigente di struttura, nella realizzazione del risultato atteso.

Raccordo con altre strutture a presidio delle funzioni a carattere trasversale

La Medicina del Lavoro per le sue competenze e responsabilità si raccorda con tutti i reparti di degenza, i servizi sanitari ed amministrativi dell'Azienda. In particolare per:

- Funzioni di indirizzo quali partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro aziendali (es.: rischio sale operatorie, commissione infezioni ospedaliere, allergie al lattice, tabagismo, rischio radiologico, commissione D.P.I., gruppo Stress, partecipazione a progetti HPH e WHP, ecc.).
- Verifica ed applicazione del D. Lgs. 81/2008 e delle normative in materia di sicurezza sul lavoro
- Attività di sorveglianza sanitaria secondo il programma di sorveglianza aziendale
- Copertura vaccinale degli esposti (Epatite B, tetano, influenza, rosolia ecc.)
- Applicazione delle misure di profilassi per le malattie infettive (TBC, Meningite, ecc.)
- Aggiornamento costante del personale esposto ai rischi presenti in Azienda.
- Organizzazione dell'attività del medico autorizzato
- Collaborazione con l'esperto qualificato sul rischio radiologico
- Verifica delle dotazioni di protezione individuale e collettiva

Tale struttura sulla base dell'attività, che richiede una programmazione e gestione unitaria dettata da criteri di efficienza ed efficacia, e sulla scorta della sua valenza trasversale aziendale è individuata quale STRUTTURA SEMPLICE

La Commissione prende visione dell'unica domanda pervenuta e precisamente quella della Dott.ssa Bigoni Flavia e, con il supporto dell'Ufficio competente, provvede all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte della candidata, con il risultato che la stessa risulta ammessa alla selezione.

All'unanimità decide di effettuare preliminarmente il colloquio della candidata presente e procedere successivamente alla valutazione dei titoli prodotti dalla stessa contestualmente alla domanda se dichiarata idonea in sede di colloquio.

La Commissione prende atto di avere a disposizione 60 punti per il colloquio che è finalizzato a verificare la competenza professionale della candidata nel settore oggetto di incarico e le capacità gestionali/organizzative.

Il colloquio si intende superato con il conseguimento di un punteggio pari almeno a 35/60.

Alle ore **9,50** si procede alla verifica della presenza della candidata convocata per il colloquio in data odierna.

La Commissione decide di formulare alla candidata la seguente domanda: "Progettualità sulla SS Medicina del lavoro".

Alle ore **9,55** si dà inizio al colloquio.

A conclusione la Commissione dichiara idonea la Dott.ssa Bigoni Flavia con punti 45/60.

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli della candidata risultata idonea al colloquio, come da scheda allegata.

Per la valutazione del curriculum la commissione dispone di 40 punti che saranno così ripartiti:

- anzianità di servizio quale dirigente: punti 1,8 anno (escluso quinquennio considerato requisito) max 10 punti
- titoli di studio/abilitazioni max 10 punti
- esperienza professionale acquisita nel settore oggetto dell'incarico max 15 punti
- curriculum (giudizio complessivo) max 5 punti

Da quanto sopra emerge che la Dott.ssa Bigoni Flavia risulta idonea con punti 58,30/100.

Concluse le operazioni la Commissione trasmette il presente verbale all'Amministrazione dell'ASST di Bergamo Est, per le determinazioni conseguenti.

Letto, firmato e sottoscritto.

F.to Dott.ssa Ricciardella Bianca

F.to Dott. ssa Rea Bruna

F.to Dott.ssa Tessandri Laura

L'originale del presente documento è agli atti della SS Gestione Giuridica, Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane